Comune di Donato
Provincia di Biella

Prot. 295

ORDINANZA N°	Data
01	23 gennaio 2017

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO, NONCHE' DELL'ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL' ART. 110 COMMI 6 E 7, DEL T.U.L.PS. NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI DAL COMUNE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;

il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);

in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute",* convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura* e *riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";*

CONSIDERATO che a norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii. il Sindaco" *coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici*…"

RILEVATO che l'art. 31 c. 1 del D.L. 06/12/2011 convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214, attraverso l'introduzione del comma d-bis all'art. 3 del D.L. 04/07/2006 n. 223, ha completamente liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi del commercio su area

privata disciplinati dal D.Lgs. 31/03/21998 n. 114, nonché degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti), disciplinati per quanto riguarda la regione Piemonte dalla Legge regionale n. 38/2006, eliminando altresì l'obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto contenuto nell'art. 6 della L.R. n. 9 del 02/05/2016 :" *I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)",* occorre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore del commercio, con particolare riferimento alle sale pubbliche da gioco e all'esercizio degli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento che rientrano nella competenza autorizzativa del Comune.

RITENUTO che nella determinazione degli orari delle attività del gioco, con particolare riferimento al gioco a denaro, siano presenti aspetti che mettono in causa la responsabilità delle istituzioni con riguardo all'interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione, che vanno armonizzati con la tutela costituzionale della libertà di impresa.

RITENUTO, nelle more della predisposizione di idoneo regolamento da presentare al Consiglio Comunale che disciplini in modo unitario e sale pubbliche da gioco nonché l'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. negli esercizi autorizzati dal comune, di procedere alla disciplina dell'orario di apertura delle sale ed esercizi sopraccitati, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2016.

RICHIAMATA la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni (sent. N. 300 del 09/11/2011).

CONSIDERATO, in modo particolare, che occorra porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, dell'offerta di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza e emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo , all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro e allo studio, tenendo conto che vasta letteratura scientifica ha largamente sottolineato il ruolo aggravante del gioco a denaro praticato compulsivamente.

VISTI:

l'art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii;
il R.D. 18/06/1931 n. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
il R.D. 06/05/1940 n. 635 recante il "Regolamento di Pubblica Sicurezza".

DISPONE

1. che, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune di Donato, gli apparecchi presenti all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, di cui all'art. 2 comma 1) lett. d) della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, **potranno essere tenuti in funzione solamente della ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 21:00**. Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti o disattivati.

2. il mancato rispetto della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, così come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 9 del 02/05/2016.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Donato, l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, in alternativa, può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Donato, lì 23 Gennaio 2017

IL SINDACO
Duoccio Desirée

Via Umberto, n. 4 – 13893 Donato (BI) – Tel 015641903 – Fax 015641740 – cod. IPA c_d339
P.IVA 00388860025 – C.F.: 81002930022
e-mail Ufficio Demografico: anag.donato@ptb.provincia.biella.it
posta elettronica certificata: donato@pec.ptbiellese.it